

Rubilli. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda giusto che coloro i quali per parecchi anni sono stati a servire la Patria e ne ritornano feriti o mutilati, possano avvalersi della facoltà, concessa fino al 1917, di sostenere esami universitari, quando si avesse l'abilitazione di primo grado per l'insegnamento del francese o dell'inglese e si volesse conseguire l'abilitazione di 2° grado per le scuole medie superiori ».

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che è in corso il Regio decreto col quale verrà prorogata, per le sessioni d'esame che si daranno nell'anno scolastico 1920, la disposizione transitoria di cui all'articolo 10 del Regio decreto 3 dicembre 1914, n. 1496, concernente l'ammissione agli esami di abilitazione di 2° grado per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie.

« Di tale proroga potranno valersi tutti quegli abilitati di primo grado che, a causa del servizio militare, non potettero giovare della disposizione transitoria citata, computandosi il servizio militare alla pari del miglior servizio di insegnante.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **CELLI** ».

Rubilli. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Per sapere se e con quali criteri, come si è praticato in altre amministrazioni dello Stato, intenda sistemare gli avventizi assunti durante il periodo della guerra nelle Amministrazioni provinciali scolastiche ».

RISPOSTA. — Gli avventizi assunti a prestar servizio nelle amministrazioni scolastiche provinciali durante il periodo della guerra, sia per sostituire funzionari chiamati in servizio militare, sia per soddisfare alcune necessità di maggior lavoro, dovute allo stato di guerra, si trovano in una condizione diversa da quella degli avventizi assunti a norma della legge 20 marzo 1913, n. 206, per bisogni indipendenti dallo stato di guerra.

« La condizione dei primi (ai quali sembra riferirsi l'onorevole interrogante) è simile e quella degli altri avventizi assunti nelle varie amministrazioni dello Stato per necessità inerenti e derivanti dallo stato di guerra; per i quali dovranno indubbiamente essere, a suo tempo, emanate apposite disposizioni di carattere generale.

« Se manca quindi, da una parte, la ra-

gione di uno speciale trattamento di favore da farsi agli avventizi dei quali si interessa l'onorevole interrogante, si assicura però che ad essi si applicheranno le norme che saranno stabilite per tutti gli avventizi delle altre amministrazioni di Stato, i quali si trovino nelle medesime loro condizioni.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **CELLI** ».

Salvemini — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere: 1° se è vero che il trasporto dell'olio dalla Spagna in Italia i fusti vengono acquistati in Spagna a 150 pesetas l'uno, equivalente — per il cambio attuale — a circa 400 lire italiane; 2° nel caso di risposta affermativa, per quali motivi il sottosegretariato di Stato — in attesa che rinunci ad occuparsi di queste faccende — non tiene conto del fatto che in terra di Bari esiste una antica e ottima industria per la produzione dei fusti da olio, le cui maestranze sono ridotte a totale disoccupazione dalla politica del Governo, e che potrebbe dare i fusti da olio a circa 120 lire l'uno ».

RISPOSTA. — « Il sottosegretariato non ha mai acquistato fusti per olio in Spagna.

« Solo nell'agosto 1918 fu presa in prestito da una Ditta spagnola una partita di 350 fusti restituita poi con un premio di 5,600 pesetas complessivamente, per fitto e riparazioni di quelli in cattivo stato. Per il trasporto di tutte le altre partite di olio colà acquistato — la data dell'ultima delle quali risale al febbraio-marzo 1919, mentre l'ultimo imbarco venne effettuato sul piroscafo *Cornelia* nel giugno 1919 — vennero usati fusti in parte requisiti a ditte in Italia, in parte acquistati in Italia dal Sottosegretariato e in parte presi in prestito dall'allora Commissariato armi e munizioni.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **RUINI** ».

Salvemini. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere se i 251 funzionari, che col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 27, sono stati distaccati al Ministero per i trasporti e delle ferrovie dello Stato, oppure se i posti da essi lasciati liberi sono stati conservati ed utilizzati per promozioni agli altri funzionari delle ferrovie dello Stato, e per ammissione di nuovo personale nei gradi inferiori ».